

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1486 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 per quanto riguarda i portafogli di riferimento e le istruzioni per le segnalazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 78, paragrafo 8, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione ⁽²⁾ specifica le segnalazioni da inviare a cura degli enti, in modo che l'Autorità bancaria europea (ABE) e le autorità competenti possano valutare la qualità dei metodi interni degli enti in conformità all'articolo 78 della direttiva 2013/36/UE.
- (2) L'articolo 78, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE prevede che gli enti presentino almeno una volta l'anno i calcoli dei loro metodi interni. Le valutazioni delle autorità competenti o le relazioni dell'Autorità bancaria europea possono porre in primo piano aspetti diversi nel corso del tempo e può pertanto rendersi necessario modificare di conseguenza le esposizioni o le posizioni incluse nei portafogli di riferimento, così come negli obblighi di segnalazione. È pertanto opportuno modificare gli allegati da I a VI del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070.
- (3) È opportuno concedere agli enti e alle autorità competenti un lasso di tempo adeguato per attuare le modifiche.
- (4) Agli enti dovrebbe essere concesso un tempo sufficiente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento per presentare i risultati dell'esercizio di analisi comparata alle autorità competenti. Di conseguenza si dovrebbe derogare alla data di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2070, per quanto riguarda le segnalazioni per l'anno 2017.
- (5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.
- (6) Le modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 sono di portata e di efficacia limitata. A norma quindi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, l'ABE non ha condotto una consultazione pubblica aperta.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070,

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 338.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione, del 14 settembre 2016, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all'Autorità bancaria europea e alle autorità competenti in conformità all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 328 del 2.12.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).

